



COMUNE DI MONTE CREMASCO
Provincia di Cremona
UFFICIO POLIZIA LOCALE



Via Roma n° 12
26010 – Monte Cremasco CR

0373/791121-792488 - Fax 0373/791635
e-mail: polizia.locale@comune.montecremasco.cr.it

R. O. Nr. 11/2022	O	Ordinanza di carattere temporaneo per la disciplina della
Data 12/07/2022	G	circolazione stradale con istituzione di DIVIETO DI TRANSITO ed
Prot. <i>7103</i>	G	ISTITUZIONE DOPPIO SENSO DI CIRCOLAZIONE PER I SOLI RESIDENTI
	E	e ISTITUZIONE DIVIETO DI SOSTA TEMPORANEO a seguito di lavori
	T	stradali per riparazione fognatura in Via Manzoni dal giorno Giovedì
	T	14 luglio 2022 dalle ore 7.00 a Venerdì 15 luglio 2022 alle ore 17.00 e
	O	comunque sino a fine lavori.

IL SINDACO

VISTA la richiesta pervenuta al prot. nr. 7083 del 12/07/2022 da parte della M.G. di Gualdi Srl che opera per conto di Padania Acque spa in merito alla chiusura della Via Manzoni in quanto si necessita di un rispristino stradale a seguito del cedimento alla fognatura in prossimità del civico 2/4;

RITENUTO opportuno modificare temporaneamente la circolazione veicolare al fine di garantire l'esecuzione in sicurezza dei lavori anzidetti in modo tale che non si rechi pregiudizio agli utenti della strada e agli operai impiegati nel cantiere nelle giornate di Giovedì 14 luglio 2022 dalle ore 7.00 a Venerdì 15 luglio 2022 alle ore 17.00 e comunque sino a fine lavori, utilizzando la prevista segnaletica a norma del D.Lgs 285/92 e del D.P.R. 495/92, che dovrà essere collocata a cura della Ditta esecutrice dei lavori;

VISTO il Codice della Strada, approvato con Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni, ed il relativo Regolamento di Esecuzione ed Attuazione, approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO gli articoli 5,6,7 e 21 del vigente Codice della Strada, successive modificazioni od integrazioni ed il relativo Regolamento di Esecuzione;

VISTO il Decreto 10/07/2002 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti "Disciplinare relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento stradale temporaneo" che fissa nuove disposizioni per l'apertura di cantieri di lavoro sulle strade;

VISTO il Decreto 22 gennaio 2019 GU n.37 del 13 febbraio 2019 - Individuazione della procedure di revisione, integrazione e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare (ai sensi dell'art. 161, comma 2-bis , del d.lgs 81/2008).

VISTO il D. Lgs. 267 del 18 agosto 2000 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) e sue successive modifiche ed integrazioni;

Visto lo statuto comunale;

Fatto salvo ogni diritto di terzi;

ORDINA

Dal giorno Giovedì 14 luglio 2022 dalle ore 7.00 a Venerdì 15 luglio 2022 alle ore 17.00 e comunque sino a fine lavori:

- **la chiusura al traffico della Via A. MANZONI**
- **L'istituzione del doppio senso di circolazione della Via A. Manzoni dall'intersezione con la Via Santi Nazario e Celso che potranno percorrerla solo i residenti prestando la massima attenzione;**
- **L'istituzione del divieto di sosta temporaneo 0-24 con rimozione forzata negli stalli predisposti lungo la via A. Manzoni;**

L'impresa esecutrice dei lavori deve assicurare il ripristino dello stato dei luoghi e della circolazione veicolare, lasciando libera la carreggiata da ogni impedimento, garantendo quindi il ripristino della circolazione veicolare durante la fascia oraria serale e notturna e comunque al di fuori dell'orario indicato nel presente dispositivo.

DEMANDA

- a) **Che il Direttore Lavori, quale responsabile del cantiere, porti a conoscenza la Ditta esecutrice dei lavori, delle regolamentazioni dettate dalla presente Ordinanza, provveda alla verifica della segnaletica utilizzata e al controllo sulla congruità ed efficienza della stessa per tutta la durata del cantiere;**
- b) **Che la ditta esecutrice dei lavori o altra subappaltatrice autorizzata individuata nell'impresa M.G. di Gualdi Srl con sede in Via Canale 90 – 24029 Vertova (BG), provveda a portare a conoscenza al pubblico la presente Ordinanza mediante l'apposizione dei prescritti segnali stradali secondo quanto imposto dal D.L. 30 Aprile 1992 n. 285 "Nuovo Codice della Strada" e dai relativi artt. del D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 485 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del Nuovo Codice della Strada" e secondo quanto previso dal Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 10.07.2002, ivi compresa quella di cantiere mobile e di preavviso, da collocarsi esclusivamente in base alle effettive necessità di lavoro, tenendo conto che, copia del presente atto deve essere apposto in modo ben visibile sulla testata del cantiere; La ditta esecutrice dei lavori resterà responsabile, in solido con eventuali ditte autorizzate e/o subappaltatrici dei lavori stessi e della posa della segnaletica**

- c) Che i segnali siano scelti dalla Direttore Lavori ed installati dalla Ditta esecutrice dei lavori, in maniera appropriata alle situazioni di fatto ed alle circostanze specifiche seguendo schemi segnaletici differenziati per categoria di strade e fissati con disciplinare tecnico del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti e nel rispetto del DPR n.495/92. Qualora i segnali da porre siano in contrasto con la segnaletica stradale permanente questa va rimossa o coperta con la segnaletica temporanea che, ad ultimazione dei lavori, dovrà essere tempestivamente rimossa per il ripristino della segnaletica permanente;
- d) Al termine dei lavori è tenuta al ripristino dei luoghi. In particolare libererà l'area da cose (cartelli, attrezzi, materiali, detriti, terriccio etc.) e la ripulirà in modo da garantire la regolarità e la sicurezza del transito nella stessa strada;
- e) Provveda a delimitare debitamente le aree occupate come da regolamento;
- f) Dovrà apporre, nel rispetto delle prescrizioni indicate nelle norme di legge, citate in premessa, la prescritta segnaletica, gli sbarramenti, le deviazioni necessarie e provvedere con degli incaricati (movieri) a regolamentare il traffico;
- g) L'impresa nel rispetto della normativa vigente predisporrà gli opportuni accorgimenti al fine di consentire in sicurezza l'accesso dei pedoni alle proprie abitazioni ubicate nei tratti di strada interdetti;
- h) Le norme contenute nella presente ordinanza entreranno in vigore non appena verranno apposti i prescritti segnali stradali, in ottemperanza alle vigenti disposizioni regolamentari.
- i) Tutte le responsabilità, derivanti da inosservanza delle norme sulla circolazione stradale e delle prescrizioni contenute nella presente ordinanza, sono a carico della ditta appaltatrice dei lavori. A richiesta degli interessati, il personale della Polizia Locale potrà accordare, per esigenze gravi e indifferibili o per accertate necessità, deroghe o permessi, subordinandoli se necessario a specifiche condizioni e cautele. Ulteriori provvedimenti di viabilità, conseguenti a problematiche tecniche dovuti a fattori qui ragionevolmente non prevedibili, ovvero a situazioni non contemplate, potranno essere adottati e disposti successivamente, per costituire essi provvedimenti parte integrante della presente ordinanza.

AVVERTE

A norma dell'articolo 3, comma 4 della Legge 7 agosto 1990 nr. 241 e successive modificazioni ed integrazioni si avverte che, avverso la presente ordinanza, in applicazione della legge 6 dicembre 1971 nr. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione e/o dalla notificazione al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia.

In relazione al disposto dell'articolo 37, comma 3 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni, sempre nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione e/o dalla notificazione, potrà essere proposto ricorso, da chiunque vi abbia interesse in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, secondo la procedura

prevista dall'articolo 74 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e successive modificazioni ed integrazioni.

Durante le ore notturne qualsiasi tipo di ostacolo o limitazione, dovrà essere adeguatamente evidenziata da segnalatori luminosi.

L'Amministrazione Comunale declina ogni responsabilità per gli eventuali danni causati a cose e/o persone.

A norma dell'articolo 8 della succitata Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni, si rende noto che il responsabile del procedimento istruttorio ai fini della presente ordinanza è il: *Sovrintendente di Polizia Locale Sponchioni Augusto*.

Gli Operatori della Polizia Locale nonché degli altri Organi di Polizia Stradale di cui all'articolo 12 del Nuovo Codice della Strada sono incaricati della vigilanza per l'esatta osservanza della presente ordinanza.

I trasgressori saranno sottoposti alla sanzione prevista dalla Legge, così come chi viola i contenuti del D.Lgs. n.285 del 30.04.1992 e del D.P.R. n. 495 del 16.12.92 e successive modifiche ed integrazioni, sarà perseguito dalle sanzioni in essi previsti.

DISPONE

L'Ufficio Messi Notificatori è incaricato di dare adeguata pubblicità al presente atto mediante pubblicazione all'Albo Pretorio e nelle forme e nei termini di legge, pubblicazione sull'App "ComuneInforma" e mediante la consegna ai seguenti soggetti:

- Alla ditta M.G. di Gualdi Srl info@mgdigualdi.it
- A Padania Acque Spa g.gritti@padania-acque.it
- Ufficio Polizia Locale di Monte Cremasco polizia.locale@comune.montecremasco.cr.it
- Stazione Carabinieri di Pandino stcr129280@carabinieri.it
- Linea Gestioni Area CREMA: info@linea-gestioni.it

Dalla Residenza Municipale lì, 12/07/2022

Il Sindaco
avv. Giuseppe Lupo Stanghellini





COMUNE DI MONTE CREMASCO
Provincia di Cremona
UFFICIO POLIZIA LOCALE



Via Roma, 12
26010 – Monte Cremasco CR

0373/791121-792488 - Fax 0373/791635
e-mail: polizia.locale@comune.montecremasco.cr.it

DIVIETO DI SOSTA

I GIORNI

14 LUGLIO 2022

15 LUGLIO 2022



DALLE ORE 00.00

ALLE ORE 24.00

PER LAVORI STRADALI

RIMOZIONE FORZATA

